



Municipalità 5
Vomero - Arenella
U.O. Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 86 DEL 08.10.2026

Oggetto: Istituzione, dal 10.10.2026 al 01.12.2026, di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione in un tratto di salita Cacciottoli compreso tra le intersezioni con piazza Leonardo e viale Raffaello, per consentire l'installazione di un area di cantiere itinerante su capostrada, con avanzamento giornaliero, per l'esecuzione di lavori di riqualificazione stradale nell'ambito dell'intervento denominato *"Citta verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare – Lotto 6 salita Cacciottoli"*.

I L D I R E T T O R E

Premesso che la Municipalità 5 ha acquisito un'istanza di occupazione temporanea di suolo pubblico, per consentire l'installazione di un area di cantiere itinerante su capostrada, con avanzamento giornaliero, in salita Cacciottoli, nel tratto compreso tra le intersezioni con piazza Leonardo e viale Raffaello per l'esecuzione di lavori di riqualificazione stradale nell'ambito dell'intervento denominato *"Citta verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare – Lotto 6 salita Cacciottoli"*, trasmessa dall'Area Ambiente - "Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" del Comune di Napoli con PG/2026/1041010 del 30.09.2026, pratica n. 131/26 O.S. Lav.;

Letto il verbale di riunione per l'esame della richiesta di cui sopra, redatto, negli uffici della Municipalità 5, in maniera congiunta dalla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 5, rappresentata dal Responsabile del Procedimento geom. Pietro Avallone e dalla U.O. Polizia Locale – Vomero rappresentata dal V. Com. del Reparto S. Ten. Davide Guarino, in data 07.10.2026 e trasmesso a quest'ultima con nota PG/2026/1076771 del 08.10.2026;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto, al fine di consentire l'installazione dell'area di cantiere, come convenuto tra le parti nella riunione del 07.10.2026;

Preso atto del parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dalla U.O. Polizia Locale – Vomero espresso nella summenzionata riunione.

Considerata l'istruttoria condotta, per conto della U.O. Attività Tecniche della Municipalità 5, dal Responsabile del Procedimento geom. Pietro Avallone;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

O R D I N A

Istituire, dal 10.10.2026 al 01.12.2026, in un tratto di salita Cacciottoli compreso tra le intersezioni con piazza Leonardo e viale Raffaello, il seguente dispositivo di circolazione temporaneo:

- a) Chiusura al transito veicolare, ad eccezione dei residenti titolari di passi carrabili autorizzati ed in corso di validità, nonché per i mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine;



- b) Istituzione, nel rispettivo tratto di intervento giornaliero e per ognuna delle fasi lavorative, del senso unico alternato, per i residenti titolari di passi carrabili autorizzati ed in corso di validità, nonché per i mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine; detto senso unico sarà regolato:
- durante l'esecuzione dei lavori da movieri messi a disposizione dall'impresa esecutrice dei lavori;
 - a lavorazioni ferme, da impianto semaforico installato e mantenuto in esercizio a cura e spese dell'impresa esecutrice dei lavori, nel caso in cui la stessa non rimuova il cantiere al termine della fase lavorativa giornaliera, ma lo lasci in sede in una configurazione tale da assicurare comunque un tratto di carreggiata libera della larghezza di 3,50 mt;
- c) Contestuale sospensione degli stalli di sosta a tariffa senza custodia (cd. "strisce blu").

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente Ordinanza, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del suddetto atto.

L'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo temporaneo di circolazione e il ripristino della segnaletica vigente, al termine dei lavori, è a carico e spese dell'impresa esecutrice degli stessi.

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione e di attivazione della relativa segnaletica stradale.

L'impresa esecutrice dell'intervento:

- **è tenuta a installare, almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente dispositivo temporaneo di circolazione, idonea cartellonistica di preavviso**, opportunamente posizionata lungo il tratto stradale interessato dal provvedimento mediante l'utilizzo di piantane e nastro bicolore, **inviando entro il medesimo termine di 48 ore antecedente l'intervento, tramite PEC alla U.O. in intestazione e alla Polizia Locale - U.O. Arenella/Vomero, l'attestazione di avvenuta apposizione della segnaletica, corredata da adeguata documentazione fotografica;**
- è tenuta ad installare, a propria cura e spese, la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, necessaria per l'attuazione del particolare dispositivo di circolazione temporaneo che sarà emesso dalla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 5, provvedendo al relativo adeguamento in relazione all'evoluzione delle lavorazioni e al ripristino della segnaletica esistente al termine dell'occupazione;
- è, altresì, tenuta ad installare e mantenere in perfetta efficienza, a propria cura e spese, idonea segnaletica di cantiere, verticale ed orizzontale, diurna e notturna, conforme al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 recante "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*", adeguandola, di volta in volta, alle diverse configurazioni assunte dall'area di cantiere durante le varie fasi di lavorazione e provvedendo al ripristino della segnaletica originaria al termine dell'occupazione;
- resta unica responsabile, civilmente e penalmente, per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e delle norme vigenti in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri stradali.

Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da delega del

Direttore della Municipalità 5

Sergio Mazzocca

La Coordinatrice dell'U.O. Attività Tecniche

(Disposizione Dirigenziale I1551/2026/338 del 17.07.2026)

Ing. Marianna Vanacore

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente Atto ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii.(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'Art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Il grafico, costituente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, è conservato, in originale, presso la Direzione Municipalità 5 - U.O. Attività Tecniche